

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ
PORTUALE DI NAPOLI**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il D.M. 359 del 30.10.15 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTA** l'ordinanza a firma congiunte Capitaneria di Porto di Napoli/Autorità Portuale di Napoli n. 70/08 CP e n. 6/08 AP datata 13.06.2008 e s.m.i. che regolamenta, tra l'altro, la circolazione e la sosta degli automezzi e motocicli nel porto di Napoli nelle aree dell'Immacolatella Vecchia;
- VISTA** l'ordinanza dell'Autorità Portuale n.22/2004 datata 3.11.2004 che regolamenta l'accesso, la circolazione e la sosta in via dei Capannoni;
- CONSIDERATO** che le aree dell'Immacolatella Vecchia e Porta di Massa sono interessate da cospicui flussi di veicoli e passeggeri diretti all'imbarco per le isole;
- RITENUTO** di dover razionalizzare al meglio i flussi sopra menzionati, riducendo al minimo la formazione di congestionamenti alla circolazione viaria portuale, utilizzando a tale scopo la capacità dei terminal di imbarco, appositamente concepiti;
- CONSIDERATO** che questo Ente, a norma dell'art. 6 della L.84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza del lavoro portuale, regolamentazione dell'accesso e della sosta in ambito portuale;

ORDINA

Art.1

I veicoli che accedono all'area portuale e diretti all'imbarco ai terminal di cabotaggio (SNAV, Terminal Traghetti Napoli) devono accedere immediatamente ai rispettivi piazzali in concessione. A tale scopo le società terminalistiche che esercitano traffico cabotiero, cui compete la gestione dell'accesso alle aree in concessione sotto il coordinamento dell'Autorità Portuale, come riportato nei rispettivi atti concessori, devono consentire in ogni momento l'immediato accesso ai veicoli in pre-imbarco.

Art.2

Parimenti i veicoli che accedono a via dei Capannoni diretti all'imbarco sui traghetti che effettuano servizio per le isole del Golfo di Napoli devono accedere immediatamente al piazzale pre-imbarco sito sulla banchina di calata Porta di Massa A tale scopo la società

terminalistica cui compete la gestione dell'accesso alle aree in concessione sotto il coordinamento dell'Autorità Portuale, come riportato nell'atto concessorio, deve consentire in ogni momento l'immediato accesso ai veicoli in pre-imbarco.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 11.12.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE

